



COMUNE DI ALTOPASCIO

PROVINCIA DI LUCCA

ORDINANZA N°4612/2017

PIANO DI AZIONE COMUNALE PER LA TUTELA DELL'ARIA LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI "DIVIETO DI ABBRUCCIAMENTO"

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO che il tema della sostenibilità ambientale ed in particolare quello della tutela e del mantenimento della qualità dell'aria è di primaria rilevanza nelle politiche ambientali strategiche degli Enti locali, visto l'alto impatto che tali scelte sono in grado di avere sulla salute della cittadinanza, sulla diffusione di buone pratiche nella vita quotidiana, oltre che sugli aspetti igienico-sanitari del territorio;

PREMESSO che la Regione Toscana, con L.R.T. n. 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria", ha dato attuazione alla normativa nazionale e comunitaria per il perseguimento dell'obiettivo prioritario della riduzione dei rischi derivanti dalle esposizioni agli inquinanti atmosferici.

Considerato che con Delibera di GM 6 del 21/1/2016 il Comune di Altopascio, approvava il Piano d'azione Comunale, tra i Comuni di Lucca, Altopascio, Capannori, Montecarlo e Porcari, per il miglioramento della qualità dell'aria, in modo da coordinare le azioni da applicare e realizzare per il raggiungimento dei limiti emissivi da individuare in base agli obiettivi posti dalla normativa regionale e nazionale.

Considerato che con Delibera di GM 132 del 31/10/2016 il Comune di Altopascio, ha approvato la modifica del quadro propositivo riferito alle misure contingibili ed urgenti per il miglioramento della qualità dell'aria, in modo da coordinare le azioni da applicare e realizzare per il raggiungimento dei limiti emissivi da individuare in base agli obiettivi posti dalla normativa regionale e nazionale.

Visto il D.Lgs 31/3/88, numero 112, recante " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della L. 15/3/97, n.59, e in particolare l'art.117 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta Regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della L.R. 9 del 2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria e ambiente", il Sindaco risulta l'autorità competente alla gestione delle situazioni in cui il livello di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite delle soglie di allarme stabilite dalla normativa statale, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della sopracitata L.R. 9, i Sindaci dei comuni nel cui territorio sono individuate le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteorologiche;

Rilevato quanto imposto dal DGRT 814/2016 ed in particolare il divieto di effettuare la pratica dell'abbruciamento dei residui vegetali all'aperto derivanti da attività agricole e forestali, di

pulizia di parchi, giardini ed aree agricole, boscate o verdi, da attività di cantiere, artigianali, commerciali o di servizi o produttive in genere.

Ritenuto di dover adottare i provvedimenti del caso;

- vista la Legge Regionale n. 39/2000 "Legge Forestale Toscana" e s.m.i;
- visto il D. Lgs n. 155/2011 "Qualità dell'aria ambiente - Attuazione direttiva 2008/50/CE";
- vista la L.R.T. n. 9/2011 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente";
- visto lo Statuto comunale;
- visto il D. lgs. 18.8.2000 n. 267;
- vista la Delibera di GM 6 del 21/1/2016;
- visto il DGRT 814/2016;
- visto il Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani in vigore;
- visto il D. Lgs 152/2006 e s.m.i;
- visto il Regolamento Comunale sulle sanzioni approvato con del.di C.C. n° 13/2004

ORDINA

e fa divieto, su tutto il territorio Comunale, per il periodo 1 Novembre – 31 Marzo, di effettuare la pratica dell'abbruciamento dei residui vegetali all'aperto derivanti da attività agricole e forestali, di pulizia di parchi, giardini ed aree agricole, boscate o verdi, da attività di cantiere, artigianali, commerciali o di servizi o produttive in genere.

INFORMA

che l'inosservanza delle disposizioni della presente Ordinanza, quando non configuri infrazioni alle norme del Codice Penale (art. 423, 424, 449 e 652), e quelle inerenti le materie forestali (Legge 335/2000 e s.m.i e Legge Regione Toscana 39/2000 e s.m.i), sarà punita con una sanzione amministrativa pagabile in misura ridotta di € 300,00 all'interno del limite edile minimo di € 50,00 e massimo di € 500,00, così come previsto dal comma 2 art 16 legge 689/81 e ai sensi dell'art. 7/bis del D.lgs n°267/2000.

STABILISCE

L'affissione della presente Ordinanza all'Albo on-line nonché la massima pubblicazione e diffusione della stessa alla Cittadinanza anche attraverso i mezzi d'informazione.

La trasmissione della presente al Comando della Polizia Municipale per la vigilanza sull'osservanza delle modalità sopra individuate.

A chiunque spetti è demandato il compito di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

AVVERSO a tale provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di Legge.

Dalla residenza Municipale di Altopascio

Lì 23/10/2017

*Il Funzionario Responsabile
(ing. Iuri Gelli)*

